

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 166**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa dei deputati FERRARI MARTE e ALBERINI***Presentata il 14 luglio 1983*

**Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti a cariche presso enti autonomi territoriali », commette una chiara ingiustizia nei confronti dei dipendenti pubblici che svolgono le funzioni di sindaco in comuni inferiori a 50.000 abitanti che sono investiti di altre responsabilità in Enti locali, Comunità montane e nello stesso tempo penalizza, per ovvi motivi, gli stessi Enti locali.

Infatti mentre il sindaco, dipendente dallo Stato o dagli enti pubblici, di un comune che ha più di 50.000 abitanti può richiedere il collocamento in aspettativa anche se la stessa non è prevista dai rispettivi ordinamenti, ciò non si verifica per il collega che sia sindaco di un municipio con minor numero di abitanti.

Questa è una chiara ingiustizia in quanto bisogna considerare che gli obblighi di un sindaco sono rilevantissimi e dunque egli non può svolgere contemporanea-

mente due attività: cosa questa che si verifica sia per il primo cittadino di un centro con più di 50.000 abitanti, sia per quello di un paese che pur non arrivando a quella cifra ha già un numero consistente di cittadini e conseguentemente di problemi.

L'attività amministrativa diventa infatti ogni giorno più complessa e determinante anche grazie all'inserimento nel nostro sistema sociale di quei criteri di democrazia partecipata e di decentramento che favorendo la partecipazione comporta anche la corresponsabilizzazione di tutti alla gestione della cosa pubblica: sicché il sindaco, che rappresenta la prima autorità comunale, deve lavorare a tempo pieno e non nei ritagli dei suoi momenti liberi.

Per tale motivo presentiamo la seguente proposta di legge che, modificando l'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, numero 1078, potrebbe risolvere positivamente il problema.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici eletti alle cariche di consiglieri regionali, presidenti di giunta provinciale, assessori provinciali di provincia con più di 500.000 abitanti, sindaci di capoluogo di provincia o di comuni, e presidenti di Comunità montane, con popolazione superiore a 20.000 abitanti, assessori di comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti, presidenti di enti e di aziende con amministrazione autonoma, di enti autonomi territoriali con più di 1.000 dipendenti sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa anche se questa non sia prevista dai rispettivi ordinamenti ».